

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

STAGIONE VENATORIA 2016 /2017
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO ASSESSORIALE N. 37 GAB DEL 7 LUGLIO 2016

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 37/gab del 7 luglio 2016 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2016/2017;

VISTO il comma 12 bis dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, come modificata dall'articolo 31 della Legge 7 luglio 2016 n. 122, che testualmente recita "La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento" ;

VISTA che la nota prot. 2696 del 15.03.2016 con la quale la Ripartizione faunistica venatoria di Agrigento ha proposto di consentire, negli ambiti territoriali di caccia della ex Provincia di Agrigento, l'uso del furetto esclusivamente la domenica fino al 13 novembre 2016 e nel Comune di Cianciana fino al 23 ottobre 2016;

VISTO l'allegato "B" al Decreto n. 37/gab del 2016, che nella sezione dedicata all'ex Provincia di Agrigento alla lettera d) individua i territori nei quali è precluso l'esercizio venatorio ai sensi del comma 4 art. 18 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33;

RITENUTO necessario apportare delle modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel predetto decreto assessoriale n. 37 gab del 7 luglio 2016 ;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r. 12/08/2014 n.21 art. 68;

DECRETA

Art.1 – Nell'art. 2 dell'allegato "A" al decreto assessoriale n. 37/gab del 7 luglio 2016 il periodo "*I capi di selvaggina stanziale abbattuti debbono essere registrati sul tesserino subito dopo l'abbattimento mentre i capi di selvaggina migratoria abbattuti debbono essere registrati alla fine della*

